

**QUESITO SULLA NOMINA DEL RLS NELLE AZIENDE CON UN UNICO LAVORATORE DIPENDENTE E SULLA VALIDITA' DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR) IN ASSENZA DELLA FIRMA DEL RLS O DEL RLST.**

**Il quesito che si pone è relativo alle cosiddette “micro aziende” quali ad esempio le aziende con un solo dipendente. Vorrei sapere in particolare se anche in tali aziende con un solo dipendente è previsto che venga nominato ugualmente il RLS considerato che in tal caso il lavoratore in questione si troverebbe a rappresentare se stesso.**

**Inoltre il datore di lavoro nella cui azienda non è presente un RLS e che dovrà aderire al fondo per le piccole e medie imprese di cui all'art 52 del TU, ancora in fase di definizione, in attesa della assegnazione di un RLST, può redigere un DVR senza la firma del RLS o del RLST?**

**RISPOSTA**

La domanda se deve essere designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza anche nelle aziende che occupano un solo dipendente è piuttosto ricorrente ed una risposta ad una domanda analoga è stata già data in occasione del quesito individuato con il n. 74 in questa stesa rubrica. Comunque reperita iuvant.

Intanto è necessario rammentare che l'elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è un diritto-dovere dei lavoratori e non certo un obbligo da parte del datore di lavoro il quale non può far altro che prendere atto delle decisioni dei suoi lavoratori a volere farsi rappresentare o meno da un lavoratore interno all'azienda.

Ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 la elezione o la designazione del RLS è prevista in tutte le aziende o unità produttive e quindi anche in aziende che occupano un solo lavoratore. Essendo questi l'unico dipendente si ritiene sufficiente, per formalizzare comunque la designazione, che lo stesso esprima al suo datore di lavoro mediante una dichiarazione la volontà di assumere le funzioni e di accettare le attribuzioni che il D. Lgs. n. 81/2008 assegna alla figura del RLS. In tal caso il datore di lavoro avvierà il lavoratore alla formazione obbligatoria e comunicherà il suo nominativo all'Inail nei termini previsti dalla legge e secondo le procedure fissate dallo stesso Istituto con le proprie circolari.

In caso di assenza della volontà da parte del lavoratore di voler assumere la funzione di RLS aziendale il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 81/2008, a partecipare al Fondo previsto dall'art. 52 dello stesso decreto ed a versare un contributo in misura pari a due ore lavorative annue (art. 52 comma 2 lettera a) e ad attivare la procedura affinché le funzioni di RLS vengano svolte da un rappresentante dei lavoratori territoriale (RLST) come previsto dal comma 8 dell'art 47 del D. Lgs. n. 81/2008.

Per quanto riguarda la sottoscrizione del DVR da parte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza si rammenta che l'art. 28 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008, così come modificato con il D. Lgs. n. 106/2009, ha disposto che il datore di lavoro, in alternativa alla certificazione della data da apporre in calce al documento di valutazione dei rischi (DVR), possa fare sottoscrivere il documento medesimo “*ai soli fini della prova della data*” anche dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dal RLS o dal RLST e dal medico competente, ove nominato, e sostanzialmente quindi da soggetti che normalmente operano per l'applicazione in azienda delle norme di sicurezza. Ciò ha fatto il legislatore per andare incontro evidentemente alle richieste formulate dai datori di lavoro i quali avevano individuato nella certificazione della data un adempimento farraginoso e di non semplice ed immediata applicazione.

La domanda che ci si pone a tal punto e però cosa fare se l'azienda non ha il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, non ha inoltre nominato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione in quanto il datore di lavoro ha fatto ricorso allo svolgimento diretto dei compiti di tale servizio ed ancora non ha nominato il medico competente. Da una lettura logica dell'art. 28 comma 2 emergerebbe che essendo la firma di tali figure congiunta con quella del datore di lavoro richiesta a prova della data apposta in calce al documento di valutazione dei rischi ed essendo chiaramente la finalità del legislatore quella di avere comunque un riscontro a quanto dichiarato dal datore di lavoro si deve dedurre che in mancanza di tale attestazione ricorrerebbe l'obbligo da parte dello stesso di attivare comunque tutte le procedure relative alla certificazione della data medesima.